Reg. Sent. 605/2025

Depositata il 07.04.2025

N. 349/2025 R.G. Tribunale

N. 1577/2023 R.G. notizie di reato

TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

- RITO MONOCRATICO -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GIUDICE del TRIBUNALE di PESCARA - dott. Antonio Schiraldi - alla pubblica udienza del giorno 7 aprile 2025 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

A) C. A., nato a (...) il (...), residente in (...) alla via (...)

libero – assente

Assistito e difeso di fiducia dall'Avv. P. C., del foro di Pescara

C) B. S., nato a (...) il (...), residente in (...) alla via (...), con domicilio eletto ai sensi dell'art. 161 c.p.p. presso lo studio del difensore di fiducia, Avv. P. C.

libero – assente

Assistito e difeso di fiducia dall'Avv. P. C., del foro di Pescara

IMPUTATI

(unitamente ad altri, giudicati separatamente)

Del reato p. e p. dagli artt. 110-372 c.p. perché, in concorso tra loro, deponendo in qualità di testimoni alle Udienze del 6.7.2022 e del 1.3.2023, nell'ambito del Procedimento Penale RGNR (...) a carico di T. J. per il reato di cui all'art. 81- comma 2 e 73 comma 1 D.P.R. 309/90 - specificati in otto distinti capi d'imputazione dichiaravano il falso riguardo ai fatti su cui venivano esaminati ed in particolare, C. A. - in relazione al capo 4) dell'imputazione - :

? affermava, contrariamente al vero, di non aver mai acquistato sostanza stupefacente di tipo" cocaina" direttamente da (...);

S. C., -in relazione al capo 3) dell'imputazione -:

? affermava, contrariamente al vero, che non aveva mai acquistato sostanzastupefacente direttamente dal T. J.. e che i contatti telefonici con quest'ultimo avvenivano a scopo amichevole e non per prendere accordi per acquistare da lui la sostanza stupefacente;

B. S. - in relazione al capo 6) dell'imputazione -:

? affermava, contrariamente al vero di non aver mai acquistato sostanza stupefacente di tipo "cocaina" direttamente da T. J.. ;

D. S. E.-in relazione al capo 8) dell'imputazione-:

? affermava, contrariamente al vero, di non aver mai acquistato nel corso degli anni 2017-2018-2019 sostanza stupefacente direttamente da T. J..

In Pescara il 6.7.2022 ed 1.3.2023

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con l'intervento di:

- Pubblico Ministero in persona della Dott.ssa R. Romilio;
- Avv. P. C. per gli imputati.

Le parti hanno concluso come da verbale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 27 novembre 2024 il Pubblico Ministero in sede ha citato a giudizio dinanzi a questo Tribunale C. A. e B. S., unitamente ad altri imputati, per l'udienza predibattimentale del 7 aprile 2025, onde rispondere dei reati loro rispettivamente ascritti, riportati in epigrafe.

All'odierna udienza predibattimentale del 7 aprile 2025, il difensore degli imputati C. A. e B. S., riportandosi alla memoria difensiva depositata il 3 aprile 2025 e ai relativi allegati, ha evidenziato che i reati ascritti ai propri assistiti nell'ambito del presente giudizio hanno già costituito oggetto del diverso procedimento penale n. (...) R.G. Trib. - n. (...) R.G.N.R., attualmente pendente dinanzi a questo stesso Tribunale di Pescara, giudice Dott.ssa Marina Valente, nel quale la Procura della Repubblica di Pescara ha esercitato l'azione penale con decreto di citazione a giudizio datato 3 aprile 2023, e che tale procedimento è allo stato

sospeso con messa alla prova di entrambi gli imputati; conseguentemente ha chiesto in via preliminare emettersi pronuncia di non doversi procedere ex art. 649 c.p.p..

Questo giudice, ritenendo fondata la questione sollevata nell'interesse di C. A. e B. S., ha disposto la separazione della posizione di questi ultimi da quelle degli altri imputati, con formazione di autonomo fascicolo processuale, e ha invitato le parti a rassegnare le rispettive conclusioni. All'esito, si è ritirato in camera di consiglio, dando poi lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

È avviso di questo giudice che siano fondati i rilievi svolti dal difensore di C. A. e B. S., atteso che i fatti contestati agli odierni imputati in questa sede risultano identici a quelli che già costituiscono oggetto del procedimento n. (...) R.G. Trib. - n. (...) R.G.N.R., attualmente pendente dinanzi a questo stesso Tribunale di Pescara in persona di altro giudice (Dott.ssa Marina Valente) ed allo stato sospeso con messa alla prova di entrambi gli imputati (come da documentazione prodotta dal difensore), in particolare trattandosi, nel procedimento di più antica iscrizione:

- di fattispecie astratta identica a quella contestata in questa sede: art. 372 c.p.;
- di soggetti attivi del reato identici a quelli citati a giudizio in questa sede: C. A. e B. S.;
- di fatti materiali identici a quelli contestati in questa sede: gli imputati C.A. e B. S., sentiti come testi all'udienza del 6.7.2022 innanzi al Tribunale di Pescara nell'ambito del procedimento penale n. (...) R.G. Trib – n. (...) R.G.N.R. Mod. 21 a carico di T. J.. , imputato del reato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/1990, avrebbero dichiarato contrariamente al vero e contrariamente a quanto precedentemente riferito a sommarie informazioni ai CC di Penne, rese per C. A. il 9 agosto 2019 e per B. S. il 19 settembre 2019, di non aver mai acquistato sostanza stupefacente da T. J..

Tali rilievi, in forza dell'articolo 649 c.p.p., impongono a questo Tribunale di dichiarare il non luogo procedere, senza necessità di procedere ulteriormente nell'istruttoria.

Si richiama a tal proposito il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso in questa sede, secondo cui "Non può essere nuovamente promossa l'azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M., di

talché nel procedimento eventualmente duplicato dev'essere disposta l'archiviazione oppure, se l'azione sia stata esercitata, dev'essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità. La non procedibilità consegue alla preclusione determinata dalla consumazione del potere già esercitato dal P.M., ma riguarda solo le situazioni di litispendenza relative a procedimenti pendenti avanti a giudici egualmente competenti e non produttive di una stasi del rapporto processuale, come tali non regolate dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza, che restano invece applicabili alle ipotesi di duplicazione del processo innanzi a giudici di diverse sedi giudiziarie, uno dei quali è incompetente" (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, P.g. in proc. donati ed altro, Rv. 231800 - 01).

Alla luce delle esposte premesse, si ravvisano in questa sede tutti i presupposti per rilevare l'improcedibilità nei confronti di C. A. e B. S. per il reato rispettivamente loro ascritto, essendo l'odierno procedimento scaturito da un atto di esercizio dell'azione penale per un fatto e contro persone per le quali è già pendente un processo anteriormente promosso nella stessa sede giudiziaria, dinanzi a due giudici egualmente competenti e su iniziativa del medesimo ufficio di Procura.

La presente sentenza viene redatta con motivazione contestuale.

P.Q.M.

Visti gli artt. 554 ter, co. 1, 529 e 649 c.p.p., dichiara non luogo a procedere nei riguardi di C. A. e B. S. in ordine ai reati loro ascritti perché i medesimi fatti sono stati oggetto del procedimento penale n. (...) R.G. Trib. n. (...) R.G.N.R. nel quale la Procura della Repubblica ha esercitato l'azione penale

in data 3 aprile 2023.

Sentenza redatta con motivazione contestuale.

Pescara, 04.07.2025

Il Giudice

(Dott. Antonio Schiraldi)